

Quesito: dopo la pensione ho lavorato alcuni anni in RSA con un contratto CoCoCo. Ora il datore di lavoro non mi rinnova il contratto, se non mediante apertura di partita IVA. Non potrei chiedere un contratto CoCoPro?

Gentile Collega,

il contratto a progetto (co.co.pro) è una tipologia contrattuale, agevolata nei costi per la sua contribuzione previdenziale in misura ridotta e quindi molto utilizzata nel mondo del lavoro italiano. Recentemente è stata fortemente ridimensionata dalla cosiddetta riforma del lavoro, (legge n. 92 del 28 giugno 2012). **In particolare il contratto a progetto stipulato tra le parti deve essere riconducibile solo a progetti specifici e tali progetti non possono essere solo la mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.** Si tratta in sostanza, di una stretta contro quei contratti a progetto che nascondono una natura subordinata. Quindi non più "programmi di lavoro o fasi di questi ultimi" ma "progetti specifici"; nel contratto dovrà pertanto essere indicato il risultato finale che si intende conseguire. Inoltre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente.

Altra novità, il corrispettivo riconosciuto al collaboratore non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività. In pratica nasce una sorta di salario base per i co.co.pro.

Per le collaborazioni stipulate con gli **iscritti ad un Albo professionale** già il comma 3 dell'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 così si esprimeva: "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali".

Il comma 27 dell'art. 1 della riforma lavoro, (legge n. 92 del 28 giugno 2012) ha interpretato tale esclusione in maniera più restrittiva: la disposizione "si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni relative al contratto a progetto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad Albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione".

In pratica, se l'oggetto del contratto riguarda un'attività per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione all'Albo, c'è l'esclusione. Nulla vieta che il contratto riguardi attività diverse da queste, in tal caso la collaborazione coordinata e continuativa dovrà essere ricondotta ad un progetto specifico e dovrà avere i requisiti precedentemente descritti.

Tuttavia si coglie l'occasione per suggerire l'opportunità dell'apertura di partita IVA che (obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 per l'esercizio di attività professionale in modo non occasionale) permette anche di gestire in modo autonomo i rapporti fiscali e quelli previdenziali con la Cassa ENPAPI. Non è infatti da sottovalutare la convenienza fiscale per coloro che possono utilizzare il nuovo regime dei minimi.

Dr. Stefano Bazzana

Presidente IPASVI Brescia